



COMUNE DI SAN RUFO

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO DI
DI TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.06.2021

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 - profili istituzioni e valori etico/culturali

Art.2 - definizioni

Art.3 –ambito di applicazione

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.4 – detenzioni di animali

Art.5 – maltrattamento e abbandono di animali

Art.6 – centri di ricovero e cura per animali randagi

Art.7 – esposizioni di animali

Art.8 – avvelenamento di animali

Art.9 – accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

TITOLO III – CANI

Art.10 – anagrafe canina e cani liberi accuditi

Art.11 – attività motoria e rapporti sociali

Art.12 – caratteristiche e dimensioni di recinti o box

Art.13 – detenzione a catena

Art.14 – accesso nelle aree pubbliche

Art.15 – aree e percorsi destinati ai cani

Art.16- accesso negli esercizi e uffici pubblici

Art.17 – adozione cani vaganti recuperati sul territorio e/o ospitati presso il canile

Art.18 – incentivi per l’adottante

Art.19 – controlli e revoca dell’adozione

Art. 20 – eventuale trasferimento dell’animale adottato

Art.21 – decesso – smarrimento

Art.22 – eventuale trasferimento di residenza dell’adottante

Art.23 – pubblicità per l’adozione

TITOLO IV – GATTI

Art.24 – tutela e controllo della popolazione felina

Art.25 – cura delle colonne feline da parte dei “gattari”

TITOLO V – VOLATILI

Art.26 – detenzione di volatili

Art. 27 – dimensioni delle gabbie

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art.28 – sanzioni

Art.29 – vigilanza

Art.30 – abrogazione norme precedenti.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PROFILI ISTITUZIONALI E VALORI ETICO/CULTURALI

1. Il Comune di San Rufo promuove la tutela degli animali, nel proprio territorio, in conformità ai principi normativi vigenti nonché ai principi etici e morali della comunità. Il Comune di San Rufo sancisce il diritto degli animali alla dignità di essere vivente, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.
2. Il Comune di San Rufo riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità. Questa amministrazione opera con il fine di promuovere nel sistema educativo dell'intera popolazione, soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. La definizione generica di "*animale*" si applica a tutte le specie e razze di animali, vertebrati e invertebrati, che vivono in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fine del presente regolamento per animali "*d'affezione*" si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo.
3. Sono considerati "*randagi*" quegli animali di specie domestica di cui alla Legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano le specie di animali di cui all'Art. 2 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di San Rufo

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.4 – DETENZIONE DI ANIMALI

1. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua salute fisica e comportamentale.
2. I proprietari, o i detentori, a qualsiasi titolo, di animali sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura, della salute e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento.

3. Gli animali di proprietà e quelli detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari e/o detentori dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
4. A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora.
5. Il possessore dell'animale deve impedire la proliferazione incontrollata se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata; questi potrà informarsi tramite le associazioni di volontariato esistenti sul territorio, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
6. Qualora l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti produca all'animale gravi sofferenze, il proprietario ovvero il detentore sarà deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della legislazione penale vigente in materia.

ART.5 – MALTRATTAMENTO E ABBANDONO DI ANIMALI

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato altresì, qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo.
È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - a) È vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - b) È vietato segregare animali per periodi di tempo prolungato in contenitori anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze non possono essere considerate come luoghi di ricovero permanente degli animali se non adeguatamente attrezzate;
 - c) È vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o castrazioni fisiche, con l'uso di strumenti cruenti, in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - d) È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto o detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole;
 - e) È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili;
 - f) È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore;
 - g) È fatto assoluto divieto di mettere in atto cattura di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle operate da strutture autorizzate dall'Autorità Comunale nei casi e per gli scopi previsti dalla Legge;

- h) È fatto assoluto divieto su tutto il territorio di utilizzare cuccioli di età inferiore ai mesi 7, animali non in buono stato di salute o comunque in evidenti condizioni di maltrattamento per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza;
- i) È fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunali, compresi giardini.

ART.6 - CENTRI DI RICOVERO E CURA PER ANIMALI RANDAGI

1. La civica amministrazione può individuare spazi di sua proprietà da affidare alle Associazioni Animaliste e di tutela ambientale, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero temporaneo e la cura di animali randagi e/o per attività di pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati.
2. Le attività mediche devono essere svolte da medici veterinari.
3. Le strutture debbono corrispondere ai requisiti igienici e strutturali previsti dalle norme vigenti.

ART.7 – ESPOSIZIONI DI ANIMALI

1. Gli esercizi commerciali fissi che espongono al pubblico animali devono adottare ogni adeguato accorgimento atto a garantire la salute ed il benessere degli animali. In particolare:
 - a) Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale devono essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e dalla luce elettrica diretta devono essere provvisti di cibo e acqua e devono essere tenuti in condizioni igieniche adeguate;
 - b) Le gabbie devono rispettare le seguenti misure: cane adulto taglia grande 4mq per ogni singolo cane, cane adulto taglia media 2,5mq per ogni singolo cane, cucciolo o adulto taglia piccola 1,5mq per ogni singolo cane, gatti cuccioli fino a 5/6 mesi 0,5mq per ogni singolo gatto, gatto adulto 1mq per ogni singolo gatto;
 - c) Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso;
 - d) Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa.

ART. 8 – AVVELENAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e le zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

ART. 9 – ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di San Rufo, nel rispetto delle vigenti norme di Legge.
2. Gli animali dovranno essere accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; mentre per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio o delle museruola, i gatti dovranno essere trasportati in appositi contenitori.
3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

TITOLO III – CANI

ART. 10 – ANAGRAFE CANINA E CANI LIBERI ACCUDITI

1. Il proprietario del cane o detentore a qualsiasi titolo deve iscrivere il proprio cane presso l'anagrafe canina. L'iscrizione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.
2. Il proprietario o detentore è tenuto, altresì, a seguito dell'iscrizione, ad effettuare l'identificazione dell'animale da eseguirsi mediante l'inserimento di microchips.
3. Il proprietario del cane potrà recarsi indifferentemente presso l'ASL o presso il proprio veterinario di fiducia per effettuare gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2 del seguente articolo.
4. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all' ASL entro quindici giorni, la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane.
5. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all' ASL, entro cinque giorni, il suo eventuale smarrimento o decesso.
6. Al cane si riconosce il diritto di essere animale libero, se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose. I Comuni provvedono a disciplinare le condizioni per il riconoscimento di cani liberi accuditi.

7. Il servizio veterinario dell'ASL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e dell'articolo 672 del codice penale, su proposta delle associazioni di volontariato o dei cittadini, accerta le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi e le comunica al Sindaco competente che riconosce i cani idonei, informandone la cittadinanza con avviso pubblico.
8. I cani liberi accuditi, a seguito del riconoscimento, sono sterilizzati dal servizio veterinario della ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
9. I cani liberi accuditi sono iscritti nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune che ne ha effettuato il riconoscimento e l'associazione proponente ne ha cura per l'accudimento.
10. Il cane libero accudito, dopo la sua sterilizzazione e il relativo censimento, è reintrodotta nella zona esatta da dove è stato prelevato.
11. È vietato a chiunque e per qualsiasi motivo spostare su altri territori cani dichiarati liberi accuditi dal Comune di appartenenza.

ART 11 – ATTIVITA' MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento, così come quelli custoditi in box o recinti devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. È permesso trasportare in automobile un solo cane libero purchè non costituisca impedimento alla guida; se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria.

ART.12 – CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DI RECINTI E BOX

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
2. I box o i recinti, opportunamente inclinati per il drenaggio, devono essere adeguati alla taglia, permettere al cane un abbondante e fisiologico movimento, devono avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.

3. La superficie di base dei box o dei recinti non deve essere inferiore a metri quadrati 15 (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto) fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia. In questo caso è facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra spazio disponibile e benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri 6. Il cane dovrà uscire dal box almeno una volta al giorno per consentire un'opportuna attività motoria. Le cucce, collocate all'interno del box o del recinto debbono essere collocate nella zona più coperta e riparata, dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere all'animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso. La stessa non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua.
4. L'altezza e le caratteristiche costruttive dei box o dei recinti devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni.

ART. 13 – DETENZIONE A CATENA

1. Pur non costituendo un mezzo idoneo di detenzione del cane l'uso della catena è consentito in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodo di tempo non superiore a 10 ore nell'arco della giornata.
2. La catena deve essere lunga almeno 4 metri, e deve scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno di 4 metri e di altezza 2 metri dal terreno.
3. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; dimensioni e peso della catena dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà, in ogni modo poter raggiungere facilmente il ricovero, il cibo e l'acqua. Il collare dovrà essere regolabile e non stretto.

ART.14 – ACCESSO NELLE AREE PUBBLICHE

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico.
2. È fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possono determinare danni agli altri frequentatori.
3. L'uso della museruola e del guinzaglio sono obbligatori per le seguenti categorie di cani: American Bulldog, Cane pastore di Charplanina; cane da pastore dell'

Anatolia, cane da pastore dell'Asia, Cane da Pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Perro da macanapo majoero, Peno da presa canario, Peno da Presa Mallorquin, pit bull, pit bull terrier, pit bull mastiff, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu.

ART.15 – AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, il Comune provvederà ad individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, affinché non determino danni a piante, animali o strutture presenti.

ART.16 – ACCESSO NEGLI ESERCIZI NEGLI UFFICI PUBBLICI

1. I cani accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'Autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e ove sia necessario anche apposita museruola avendo inoltre cura che i cani non sporchino e che non creino disturbo o danni alcuno.
3. L'accesso nei Pubblici Uffici può essere vietato mediante apposite segnalazioni.

ART.17 – ADOZIONI DI CANI VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO E/O OSPITATI PRESSO IL CANILE

1. Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati da persone fisiche maggiorenni residenti e non residenti nel Comune di San Rufo e da associazioni animaliste per le quali è consentita l'adozione fino ad un massimo di nr. 10 cani.
2. Chiunque sia interessato ad adottare un cane, dovrà avanzare richiesta scritta su appositi moduli predisposti dal Comune ed avrà possibilità di scelta dell'animale da affezione che potrà preventivamente visionare presso il canile.

3. L'Unità Organizzativa preposta valuterà l'istanza. Nel caso vengano presentate più istanze di adozione per uno stesso animale, e l'istruttoria si concluda con esito favorevole per tutte, l'Unità Organizzativa nel disporre l'adozione seguirà l'ordine cronologico di protocollo di deposito dell'istanza stessa.
4. L'istruttoria si concluderà con il rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile a favore dell'istante ovvero con il rigetto dell'istanza stessa.
5. L'autorizzazione riporterà i dati anagrafici o la denominazione dell'autorizzato, i dati identificativi del cane scelto e la foto allegata.
6. L'autorizzazione sarà rilasciata in duplice copia, una sarà consegnata all'autorizzato e l'altra al gestore del canile.
7. Il ritiro dell'animale d'adozione dovrà avvenire entro i successivi 5 giorni dalla comunicazione al gestore del canile. Prima della consegna, il responsabile del canile dovrà rilasciare un'attestazione da cui risulti che l'animale è stato periodicamente sottoposto alle prescritte cure sanitarie, nonché provvedere alla sterilizzazione, a carico del Comune, nel caso in cui l'animale non sia stato già sterilizzato.
8. L'adottante potrà richiedere a sue spese altri eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi.
9. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti diventerà definitiva dopo il superamento del periodo di prova di un mese e il cane passerà nella proprietà dell'adottante. Il Comune provvederà alla comunicazione dell'adozione all'anagrafe canina per l'annotazione del trasferimento della proprietà dell'animale.
10. L'adottante potrà recedere dall'adozione previa comunicazione all'ufficio comunale competente, entro il termine di un mese dal rilascio dell'autorizzazione.

ART. 18 – INCENTIVI PER L'ADOTTANTE

1. Il Comune di San Rufo, al fine di incentivare l'adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune ed ospitato presso il canile convenzionato, si obbliga a corrispondere per tre anni consecutivi dall'adozione di un contributo di € 100,00 (euro cento/00).
2. Nel caso in cui l'adozione avverrà nel corso dell'anno, il contributo è commisurato al periodo di adozione del trimestre di riferimento.
3. In ogni caso la corresponsione del contributo sarà preceduta dall'accertamento annuale ad opera dell'ufficio comunale preposto delle effettive buone condizioni del cane.

ART. 19 – CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

1. L'Unità Organizzativa competente si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato o appartenente ad associazioni animaliste riconosciute.
2. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso il canile convenzionato e l'adottante sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato, per intero, entro giorni 30.
3. Nel caso di mancata restituzione da parte dell'adottante delle somme di cui al precedente comma, il Comune si riserverà di intraprendere azioni legali per la ripartizione delle somme corrisposte.

ART. 20 – EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE ADOTTATO

1. In caso di cessione del cane ad altro soggetto privato nell'arco temporale dell'intera vita dell'animale, il beneficiario dell'incentivo dovrà comunicare al Comune di San Rufo, entro e non oltre 24 ore, il nominativo di quest'ultimo. In mancanza di comunicazione, il primo adottante dell'animale sarà tenuto alla restituzione dell'intero contributo ricevuto.

ART. 21 – DECESSO – SMARRIMENTO

1. Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'adottante dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24 ore) al responsabile del Comune.
2. L'adottante dovrà denunciare all'unità Organizzativa l'avvenuto smaltimento, nelle forme di legge, della carcassa del cane. Nell'ipotesi di denuncia di smarrimento che dissimuli un'ipotesi di abbandono, omessa o incauta custodia dell'animale da parte dell'adottante, la Polizia Municipale procederà secondo la legge.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora l'erogazione del contributo non sia ancora avvenuta, lo stesso non sarà dovuto dall'Ente.
4. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'adottante dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario dell'ASL.

ART. 22 – EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'ADOTTANTE

1. In caso di cambio di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune di San Rufo del nuovo domicilio.

2. L'adottante che, dopo aver usufruito del contributo e che, per motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con la conseguenza restituzione dell'incentivo.

ART. 23 – PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE

1. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

TITOLO IV – GATTI

ART. 24 – TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA

1. I gatti che vivono libertà sono tutelati dalle istituzioni. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà.
2. I gatti in libertà devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionati.
3. I gatti in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati incurabili come previsto dall'art. 3 comma 1 Legge Regionale n. 16/2001.
4. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'art. 16 L.R. 16/2001, che assumono l'onore di catturare gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di riammetterli nel gruppo. Inoltre avranno cura di monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.
5. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà frequentando abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territori, urbano e non, edificato e non, sia pubblico che privati.

ART. 25 – CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI "GATTARI"

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.

2. Ai gattari deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
3. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti liberi che si trovano nelle aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, e con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

ART 26 – DETENZIONI DI VOLATILI

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

ART. 27 – DIMENSIONI DELLE GABBIE

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a. Per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b. Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie, per le manifestazioni ornitologiche con durata non superiori a dieci giorni, nonché per le sole fasi strettamente necessarie all'attività venatoria e per il trasporto dalle zone di caccia e ritorno da esse. È vietato mantenere volatili legati al trespolo.
3. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. È vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART.28 – SANZIONI

1. Alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e nella legge regionale n. 3/2019, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale ed in concorso con eventuali reati:
 - a) per la violazione dell'obbligo di iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, assenza di microchip e mancata comunicazione di circostanze relative all'animale si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 (fondamento normativo: articolo 6, commi 2, 3, 8 e 10, l.r.3/2019);
 - b) per la cessione di animale non identificato all'animale si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 150,00 ad € 900,00 (fondamento normativo: articolo 6, comma 16 l.r.3/2019);
 - c) per la violazione degli obblighi di cura dell'animale e la mancata raccolta delle deiezioni dal suolo pubblico si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (fondamento normativo: articolo 9, comma 1 l.r. 3/2019);
 - d) per la violazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 3/2019 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa che va da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
 - e) per la violazione di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4, e 5 della legge regionale n. 3/2019 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa che va da euro 500,00 a euro 3.000,00;
 - f) per la violazione delle disposizioni regolamentari adottate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) numero 1 da euro 100,00 a euro 600,00; numeri 2, 3, 4, 5 da euro 500,00 a euro 3.000;
 - g) per le violazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2019 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa che va da euro 150,00 a euro 900,00.
2. Le Autorità competenti alla rilevazione e contestazione degli illeciti sono i servizi veterinari delle ASL, le Polizie municipali nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La Regione Campania rappresenta l'Autorità prevista dall'articolo 18 della legge 689/1981 competente ad irrogare le sanzioni mediante ordinanze o ingiunzioni.
4. La Regione Campania è l'Ente cui destinare i proventi contravvenzionali delle violazioni. Le somme incassate, al netto delle spese sostenute, sono

destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli ufficiali previsti dalla presente legge.

ART.29 – VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL e a tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

ART.30 – ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

È abrogata ogni altra disposizione di regolamenti comunali vigenti alla data di adozione ed incompatibili con il presente regolamento. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto s'intendono implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi, le norme di legge attuali e vigenti.

Allegato 1: Istanza di adozione

Allegato 2 : Richiesta contributo per adozione

ALLEGATO "1"

Spett.le
ENPA
Ente Nazionale Protezione Animali

Oggetto: Richiesta adozione cane.

Il sottoscritto.....

Nat__a_____ il _____residente in

Via_____n._____c.f._____

—

CHIEDO

Di adottare n._____can_____ attualmente ricoverat_____presso il canile di

_____e di proprietà del Comune
di San Rufo.

Mi impegno al corretto trattamento del cane, presso la mia residenza o al seguente
domicilio_____, con

l'impegno a comunicare l'eventuale smarrimento o decesso del cane agli organi competenti.

Accetto le norme contenute nel regolamento del Comune di San Rufo.

Firma

ALLEGATO "2"

Al Sig. Sindaco

Del Comune di San Rufo (SA)

Oggetto: Richiesta erogazione contributo annuo di Euro 100.00 per affido cane.

Il sottoscritto _____ nato/a _____ il _____

residente a _____ via _____ n° _____

tel _____ C.F. _____

Dichiara

1)Di essere affidatario dalla data _____ del cane identificato a mezzo microchip n. _____ custodito presso il canile convenzionato con il Comune di San Rufo di _____;

2)Che il cane di cui al punto 1) è regolarmente iscritto presso l'anagrafe canina dell'ASL di _____

3)Che il cane di cui al punto 1) è in buone condizioni di salute;

4)Di impegnarsi a garantire all'animale un adeguato trattamento ,ospitandolo presso la propria residenza o altro domicilio in ambiente idoneo, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;

5)Di non aver condanne penali per maltrattamento agli animali;

6)Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci;

7)Di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiera il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art.11,comma 3,del D.P.R 20 Ottobre 1998,n403.

Richiede

L'erogazione del contributo economico in oggetto ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

ALLEGA

-Copia di documento d'identità in corso di validità.

Distinti saluti

San Rufo (SA), lì

L'affidatario dichiarante